

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Neuroscienze forensi: un richiamo alla neuroprudency

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1630563> since 2017-03-30T15:32:00Z

Published version:

DOI:DOI: 10.1421/85578

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Citare in questo modo:

Zara, G. (2016, forthcoming). Neuroscienze forensi: un richiamo alla *neuroprudency*. *Giornale Italiano di Psicologia*, XLIII, 4, 807–812.

Neuroscienze forensi: un richiamo alla *neuroprudency*

Georgia Zara, Ph.D.

Dipartimento di Psicologia e Centro di Scienza Cognitiva

Università di Torino

L'articolo bersaglio di Sartori e Zangrossi pone l'attenzione sull'impatto delle neuroscienze nel contesto forense, accompagnando il lettore in una sintesi degli avanzamenti raggiunti dalla ricerca e delle tecniche neuroscientifiche. Lo scopo del loro lavoro è spiegare come le neuroscienze possano contribuire in modo concreto ad integrare le valutazioni psichiatrico-forensi classiche con dati e informazioni, da loro definite, 'più oggettive', e come queste possano contribuire ad una loro validità incrementale.

Tra diritto e ricerca scientifica, il giudice deve scegliere ...?

Parlare di neuroscienze forensi è tanto interessante quanto difficile per le implicazioni pratiche che questi studi possono avere all'interno di un contesto professionale specifico come quello del diritto. Il diritto penale presuppone la libertà del volere, mentre molte scuole di psicologia la negano (Gulotta, 2005). Da qui la preoccupazione che le conoscenze neuroscientifiche possano scardinare la giustizia penale, anche se in effetti non esistono elementi per dimostrare che l'interesse dei neuroscienziati sia quello di eliminare il concetto di autodeterminazione.

Nonostante la ricerca scientifica sia l'unico fondamento saldo di ogni attività di conoscenza, è nella sua stessa natura poter offrire solo risultati temporanei. Se questo inizialmente può essere percepito come un limite, in effetti la provvisorietà delle scoperte scientifiche rappresenta la forza della ricerca in ambito psicologico e neuroscientifico. L'accorgimento delle neuroscienze cognitive è continuare ad andare avanti; esse non risolvono niente, permettono di muoversi verso una nuova tecnica, nel tentativo di rispondere a nuove domande, offrendo nuovi spunti di riflessione (Gazzaniga, 2011). La scelta quindi che spetta al giudice, che si trova di fronte anche ad evidenze neuroscientifiche, è quella di saper discriminare tra *good* e *junk science*.

Un discorso sul metodo e il richiamo all'interdisciplinarietà

Di fronte alla complessità del comportamento umano, non esisterà mai una risposta univoca in grado di spiegarlo; ed è per questo che la psicologia ha bisogno di allearsi con altre scienze per capire come l'essere umano funziona e come si comporta. James (1892) dichiarò che "trattando la psicologia come se fosse una scienza naturale, sperava e desiderava che essa diventasse tale". Questa affermazione

non è un tentativo di relegare la psicologia ad una posizione secondaria, quanto piuttosto di evidenziarne le potenzialità come scienza in grado di spiegare il comportamento umano. In questo senso emerge la rilevanza di avvalersi di un metodo rigoroso per allargare le conoscenze circa il cervello e la mente umana, là dove il riconoscimento del primo come imprescindibile fondamento della seconda non implica una deriva riduzionistica, quanto piuttosto un completamento integrato di chi è l'individuo e di come funziona e si esprime.

Da qui si rimanda ad un'altra affermazione forte secondo cui "la psicologia, in sé, è morta" (Gazzaniga, 1998). Dietro il velo di severità di questa affermazione, si nasconde una realtà condivisa da molti studiosi, soprattutto psicologi. La psicologia come disciplina a sé stante non può sopravvivere, dal momento che è interessata ad esplorare ambiti che riguardano conoscenze diversificate e continua a porsi domande alle quali i suoi propri mezzi non consentono risposta, o almeno, non una risposta che punti alla costituzione di un *corpus* di conoscenze puramente psicologiche. La psicologia non è infatti una disciplina in cui ogni giorno vengono fatte nuove scoperte sulla base di vecchi assunti, ma questo non significa che i processi psicologici siano irrilevanti, secondari, accessori o trascurabili. È per questo che i ricercatori che operano nel mondo forense sono chiamati all'interdisciplinarietà e le neuroscienze completano i dati psicologici, psicopatologici, sociali, e comportamentali, integrandoli con informazioni circa il funzionamento cerebrale e il patrimonio genetico della persona.

Tipicità e atipicità della prova scientifica

È in questa direzione che un orientamento neuroscientifico forense *prudente* deve muoversi, cercando di utilizzare gli avanzamenti conoscitivi per rispondere in modo intellettualmente onesto e coerente ai diversi quesiti del giudice, senza operare tentativi di invasione di campo o minacce epistemologiche o attentati riduzionistici. In quest'ottica, Sartori e Zangrossi sostengono che il "punto focale della questione diventa allora il rapporto tra l'incertezza che il dato scientifico porta con sé, e quella intrinseca nella natura del processo penale".

Si tratta per l'appunto non solo di accogliere una nuova visione rispetto a concetti classici di autocontrollo, scelta, responsabilità, colpevolezza, libero arbitrio, ma di capire come l'ammissione di strumenti probatori atipici e nuovi possa confliggere apertamente con il principio costituzionale di legalità e del giusto processo stabilito dall'art. 111, c. 1 della Costituzione. Questo punto è delicato in quanto attiene sia alla qualificazione della prova neuroscientifico come 'prova atipica' (ex art. 189 c.p.p.), non disciplinata dalla legge, sia alla sua qualificazione come «prova tipica» che può essere ammessa secondo le regole ordinarie ai sensi dell'art. 190 c.p.p. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Rispetto al controllo sull'idoneità all'accertamento dei fatti e sulla mancanza di pregiudizio per la libertà morale, non vi è differenza tra il riconoscere le neuroscienze come «prove tipiche o atipiche»: la scientificità del metodo è implicita nel concetto di perizia e di

consulenza tecnica (che sono il veicolo di ingresso delle neuroscienze nel processo); inoltre la libertà di autodeterminazione sarebbe comunque protetta (ex art. 188 c.p.p.). La differenza sta nella regola di ammissione: per le prove 'atipiche', l'art. 189 c.p.p. impegna al contraddittorio anticipato, dovendo il giudice sentire le parti sulle modalità della loro assunzione. Questa potrebbe essere una ragione per considerare le prove neuroscientifiche atipiche. Tuttavia essendo ammissibili attraverso la perizia non possono essere considerate non disciplinate. Ma «l'art. 189 c.p.p. riferisce l'atipicità all'assenza di una previsione legislativa, mentre nel caso delle neuroscienze l'atipicità sta nella novità del metodo, ancora in fase sperimentale» (Ferrua 2015, p. 279).

Dubbi scientifici che possono vulnerare l'affidabilità dei giudizi

Nel sistema penale italiano, la nozione di imputabilità è data dalla capacità di intendere e di volere, non alterate da infermità tali da escludere o limitare le funzioni mentali oppure esercitare la capacità di veto (*free won't*). Il quesito posto al perito riguarda lo stabilire se quei fatti criminali per i quali il periziando è chiamato in causa possano essere identificati nella conseguenza di una condizione di tipo psicopatologico o nell'irruzione di un *quid novi* o di un *quid pluris* che possa conferire all'atto quel «valore di malattia» (Fornari, 2015). È qui che gli studiosi di formazione più clinica divergono da quelli con una impostazione neuroscientifica.

D'altra parte se la *conditio sine qua non* per vedere riconosciuta una infermità mentale, è lo stato psicopatologico eziologicamente connesso alla specifica condotta criminosa, sembrerebbe superfluo introdurre ulteriori evidenze neuroscientifiche che non hanno per il codice penale alcuna rilevanza.

Una patologia strutturale o morfo-funzionale di una o più aree cerebrali non determina una compromissione diretta dei meccanismi psicologici alla base della imputabilità e della capacità di prendere decisioni. Le lesioni anatomico-funzionali frontali, prefrontali e del sistema limbico possono contribuire ad alterare sia specifiche funzioni cognitive sia l'abilità di regolare il comportamento: non possono, però da sole, né spiegare la complessità della psicopatologia né determinare il comportamento criminale.

Se da un lato non dobbiamo dimenticare che quello che è significativo ai fini scientifici può non essere rilevante ai fini giuridici, allo stesso tempo non si può chiedere all'esperto che rileva alcune compromissioni neurostrutturali o neurofunzionali di ignorarle o non menzionarle nella sua valutazione. Se bisogna eludere il rischio della *Brain Overclaim Syndrome* (Morse, 2006), bisogna altresì scongiurare una *semplificazione valutativa di ritorno* per cui si escludono le componenti biologiche e neuropsicologiche solo perché non riscontrabili direttamente, o perché il codice penale del 1930 non ne fa menzione in tema di imputabilità.

«Se sotto l'impulso delle neuroscienze dovesse allargarsi l'area della non imputabilità, il prevedibile esito sarebbe quello di una revisione delle categorie penalistiche che porterebbe a giudicare anche gli infermi di mente». Inoltre, «quando riuscisse documentato che i comportamenti criminosi sono [...] frutto di disfunzioni cerebrali, si replicherebbe che la

persona è responsabile del suo cervello, quanto più in sede scientifica si allargheranno le correlazioni tra condotte devianti e anomalie cerebrali, tanto più si restringerà la loro rilevanza in sede penale» (Ferrua, 2015, p. 283).

Integrazione e complessità

Lo psicologo e il neuroscienziato non valutano «cervelli» o «assetti cromosomici», non fanno valutazioni decontestualizzate dalla realtà sociale e culturale dell'individuo; le loro valutazioni devono essere integrate con il «resto», e questo «resto» consiste di persone e di relazioni. Il compito è spiegare come quel particolare individuo, imputato di un reato grave, o di un reato violento, o coinvolto in una carriera criminale persistente, funziona, come e perché si è comportato in quel modo, e se poteva fare altrimenti. I neuroscienziati forensi non possono quindi non essere interessati (o comunque devono diventarlo) a comprendere la complessità dell'individuo, in quanto solo alla luce di essa possono ricostruire il senso degli eventi a cui ci si approssima sempre per difetto.

Non esiste alcuno studio, almeno di mia conoscenza, che sostenga che i correlati neuronal, le disfunzioni di circuiti fronto- limbici o la compromissione delle aree prefrontali sono la causa della violenza. Esiste infatti unanimità nel ritenerli fattori di rischio che aumentano la probabilità di manifestazioni violente in coloro che ne sono influenzati. Quello che Sartori e Zangrossi evidenziano, insieme ad altri studiosi (Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, et al., 2002; Moffitt & Caspi, 2006; Pellegrini & Pietrini, 2010) è, per l'appunto, il concetto di un possibile significativo aumento di vulnerabilità alle manifestazioni violente in presenza di certe alterazioni neurostrutturali e neurofunzionali, in determinati contesti di vita, e in relazione a certi vissuti. Se questo concetto, però, non ha rilevanza forense ai fini della determinazione della responsabilità penale, almeno nel sistema della giustizia penale italiana, esso non può non essere preso in considerazione quando si parla di riabilitazione dell'autore di reato e del suo trattamento finalizzato al suo recupero sociale, così come costituzionalmente previsto.

Dove risiede allora la responsabilità penale? Il futuro ...

Considerando quanto appena citato, il merito attribuibile alle ricerche neuroscientifiche sembrerebbe quello di aver risvegliato la necessità di introdurre in Italia il *processo bifasico* (Caprioli & Vicoli, 2011) per cui accertamento della colpevolezza e quantificazione della pena accedrebbero a momenti processuali diversi, attribuiti alla competenza di distinti organi giurisdizionali e presidiati da apposite regole. *Bifasicità* nella quale, alla luce degli esiti integrati tra studi psicologici e giuridici, si potrebbe ipotizzare uno sganciamento dei temi dell'accertamento del fatto da quelli dell'imputabilità e della pena, riservando alla fase cognitiva del processo la sola verifica della sussistenza del fatto-reato, della sua commissione da parte dell'imputato, per pervenire a una pronuncia di accertamento non influenzata dalla conoscenza da parte del giudice di profili attinenti alla personalità dell'imputato.

Bifasicità che potrebbe rappresentare, in una stagione di scollamento tra reato e pena, una risorsa di natura general-preventiva che permette alla collettività di percepire un portato di disvalore sociale

nella sentenza che riconosce l'imputato autore del fatto, pur se non seguita dall'applicazione di una pena o se correlata all'inflizione di una 'pena ridotta' in ragione delle diminuenti scaturenti dalla sfera psico-patologica, neuroscientifica e psicologica (Zara, 2016). In questa prospettiva, il rischio che la conoscenza neuroscientifica dell'imputato sia un *short-cut* per arrivare a sentenze di non imputabilità, sarebbe prevenuto. L'utilizzo, quando necessario, delle moderne neuroscienze forensi avrebbe, infatti, un significato «non sostitutivo ma di completamento» alla valutazione psichiatrico-forense, creando così anche uno spazio dedicato alla progettazione del trattamento individualizzato dell'autore di reato, in cui la valutazione del rischio non avrebbe alcuna rilevanza scientifica e applicativa in assenza di una considerazione della realtà neuropsicologica, clinica, psicopatologica e sociale del reo.

Riferimenti bibliografici

Caprioli, F. & Vicoli, D. (2011). *Procedura penale dell'esecuzione*. Torino: G. Giappichelli Editore.

Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., Taylor, A., & Poulton, R. (2002). Maltreated children role of genotype in the cycle of violence. *Science*, 297, 851–854. DOI: 10.1126/science.1072290

Ferrua, P. (2015). *La prova nel processo penale. Struttura e procedimento* (Vol. I). Torino: G. Giappichelli Editore.

Fornari, U. (2015). *Trattato di psichiatria forense* (6th ed). Torino: UTET.

Gazzaniga, M. S. (1998). *The Mind's Past*. California: University of California Press.

Gazzaniga, M. S. (2011). *Who's in charge? Free will and the science of the brain*. New York: HarperCollins Publishers.

Gulotta, G. (2005). *Psicoanalisi e responsabilità penale* (2nd ed.). Milano: Giuffrè.

James, W. (1892). A Plea for Psychology as a 'Natural Science'. *The Philosophical Review*, 1, 146–153.

Moffitt, T. & Caspi, A. (2006). Evidence for behavioral genetics for environmental contributions to antisocial conduct. In P-O H. Wilkström & R. J. Sampson (Eds.). *The explanation of crime. Context, mechanisms and development* (pp. 108–152). Cambridge: Cambridge University Press.

Morse, S. J. (2006). Brain overclaim syndrome and criminal responsibility: A diagnostic note. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 3, 397–412.

Pellegrini, S. & Pietrini, P. (2010). Siamo davvero liberi? Il comportamento tra geni e cervello. *Sistemi Intelligenti*, 2, 281–294.

Zara, G. (2016). *Valutare il rischio in ambito criminologico. Procedure e strumenti per l'assessment psicologico*. Bologna: Il Mulino.